



COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 62 del 21/12/2018

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:30** , nella **Sala Consiliare di via Gorizia**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **il Presidente del Consiglio Sgura Simone** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	SGURA SIMONE	X		10	VENTOLA BARBARA	X	
2	COLOMBO ROSALBA PIERA	X		11	CONTRATTO GIACOMO	X	
3	GHEZZI LUCILLA	X		12	PUGLISI CRISTIANO	X	
4	ETIM FIDELIS ALFRED	X		13	BERTANI CLAUDIO	X	
5	BUGATTI GIOVANNI	X		14	CAZZANIGA ATTILIO LUCIANO MARIA	X	
6	DE MARCO CAMILLA	X		15	PEREGO ENRICO	X	
7	MAGNI MARIA SANTINA	X		16	ORRICO ANDREA	X	
8	MANZONI ROBERTO	X		17	ZUCCHI CARLO	X	
9	GAYE CHEIKH TIDIANE		X				

Totale Presenti n. 16

Totale Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale **Dott.Vittorio Fortunato**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge n.147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, L. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine *a quo* a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;

CONSIDERATO che a tale proposito è stato predisposto un nuovo paragrafo all'interno del Piano finanziario in approvazione che si allega alla presente per farne parte sostanziale;

CONSIDERATO che l'inserimento del dato relativo ai Fabbisogni Standard calcolati alla luce delle disposizioni di cui alle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013”* approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicate in data 8 febbraio 2018 non modificano l'impianto tariffario delineato, anche in considerazione del fatto che lo stesso Ministero sostiene che i tali Fabbisogni *“possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti”*;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato all'allegato B);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/02/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, visto sopra;

VISTA la delibera n. 96 del 21/12/2016 di modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI):

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato C);

CONSIDERATO quanto disposto dall' art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018 che aveva disposto la proroga, anche per l'anno 2018, dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e considerando la presenza di un emendamento alla approvanda Legge di Bilancio per l'anno 2019 che estenderebbe anche a tale annualità la deroga già prevista;

RITENENDO necessario, anche al fine di evitare scostamenti tariffari pressoché ingiustificabili rispetto a quanto deliberato per l'anno 2018, delineare uno scenario per la TARI 2019 che tenga conto della suddetta deroga, prevedendo però, a salvaguardia delle poste in bilancio, uno scenario che consideri anche l'ipotesi di una mancata proroga, nel caso in cui la stessa non dovesse trovare spazio all'interno dell'emananda Legge di Bilancio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 dispone che *“gli enti locali (...) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

VISTO l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri i bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ciascun anno, come da modifica ad opera dell' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI n. 10 favorevoli, n. 5 contrari (Orrico, Perego, Bertani, Puglisi, Cazzaniga) e n. 1 astenuto (Zucchi), resi nei modi di legge, essendo n. 16 i consiglieri presenti

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 13 del Regolamento comunale TARI il PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. PER L'ANNO 2019, nel testo allegato (A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, anche ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il presente provvedimento verrà inviato all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;
4. di determinare per l'anno 2019 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, come meglio esplicitato nell'allegato B):

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	63,81 %
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	36,19 %

5. di determinare le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 anno e considerando la proroga della deroga prevista dall'articolo 1 comma 652 L. 147/2013:

Utenze domestiche anno 2019

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
<i>FASCIA A</i>	1	0,62	36,54
<i>FASCIA B</i>	2	0,73	78,43
<i>FASCIA C</i>	3	0,82	90,91
<i>FASCIA D</i>	4	0,89	109,63
<i>FASCIA E</i>	5	0,96	134,14
<i>FASCIA F</i>	> 5	1,01	151,52

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2019

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,55	0,48	1,03
2	Cinematografi e teatri	0,38	0,33	0,71
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,98	0,84	1,82
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,96	0,83	1,79
5	Stabilimenti balneari	0,53	0,45	0,98
6	Esposizioni, autosaloni	0,44	0,39	0,83
7	Alberghi con ristorante	1,78	1,54	3,32
8	Alberghi senza ristorante	1,09	0,94	2,03
9	Case di cura e riposo	1,20	1,03	2,23
10	Ospedali	1,26	1,09	2,35
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,65	1,43	3,08

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
12	Banche ed istituti di credito	0,94	0,81	1,75
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,26	1,09	2,35
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,51	1,30	2,81
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,75	0,65	1,40
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,49	1,28	2,77
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,35	1,17	2,52
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,98	0,85	1,83
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,32	1,15	2,47
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,36	0,77
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,60	0,52	1,12
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,06	5,24	11,30
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,48	5,61	12,09
24	Bar, caffè, pasticceria	6,21	5,36	11,57
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,00	2,60	5,60
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	1,85	3,99
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,80	6,74	14,54
28	Ipermercati di generi misti	4,05	3,50	7,55
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,29	4,58	9,87
30	Discoteche, night club	1,51	1,31	2,82

6. di applicare - solo ed esclusivamente qualora la proroga di cui al precedente punto 5 non venisse approvata e pertanto le deroghe ai coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999 sulla base delle quali sono state predisposte le tariffe inserite al punto 5 della presente Deliberazione non fossero più applicabili nell'anno 2019 - le seguenti tariffe:

Utenze domestiche anno 2019

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
FASCIA A	1	0,62	36,54
FASCIA B	2	0,73	78,43
FASCIA C	3	0,82	90,91
FASCIA D	4	0,89	109,63
FASCIA E	5	0,96	134,14
FASCIA F	> 5	1,01	151,52

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2019

Le tariffe di seguito esposte si basano sull'applicazione dei coefficienti non derogati, che sono esplicitati nell'allegato c) all'ultimo punto

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,62	0,53	1,15
2	Cinematografi e teatri	0,43	0,37	0,80
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,73	0,63	1,36
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,07	0,92	1,99

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
5	Stabilimenti balneari	0,59	0,50	1,09
6	Esposizioni, autosaloni	0,49	0,43	0,92
7	Alberghi con ristorante	1,99	1,72	3,71
8	Alberghi senza ristorante	1,21	1,05	2,26
9	Case di cura e riposo	1,33	1,15	2,48
10	Ospedali	1,40	1,21	2,61
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,84	1,59	3,43
12	Banche ed istituti di credito	0,74	0,64	1,38
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,40	1,21	2,61
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,68	1,45	3,13
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,84	0,72	1,56
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,65	1,43	3,08
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,51	1,30	2,81
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,10	0,95	2,05
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,48	1,28	2,76
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,46	0,40	0,86
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,57	1,24
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,75	5,83	12,58
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,22	6,24	13,46
24	Bar, caffè, pasticceria	6,92	5,97	12,89
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,34	2,89	6,23
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,38	2,06	4,44
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,69	7,50	16,19
28	Ipermercati di generi misti	3,32	2,87	6,19
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,90	5,10	11,00
30	Discoteche, night club	1,68	1,46	3,14

7. di prevedere la conferma - al solo scopo chiarificatore - all'interno della prima seduta di Consiglio Comunale utile dopo l'approvazione della Legge di Bilancio per l'anno 2019, dello scenario tariffario effettivamente applicabile nell'anno 2019 e di provvedere altresì a pubblicizzare lo stesso con ogni forma per migliorare la conoscenza degli atti amministrativi direttamente incidenti nel rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione;
8. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2019;
9. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
10. di riservarsi la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
11. di stabilire per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 32 comma 1 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento della TARI :
- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1^ rata "acconto": | 31/07/2018 |
| 2^ rata "acconto": | 30/09/2018 |
| 3^ rata "saldo/conguaglio": | 30/11/2019 |
12. di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

13 di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per l'attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti;

VISTO l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n. 10 favorevoli, n. 5 contrari (Orrico, Perego, Bertani, Puglisi, Cazzaniga) e n. 1 astenuto (Zucchi), resi nei modi di legge, essendo n. 16 i consiglieri presenti

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Sgura Simone

il Segretario Generale
Dott. Vittorio Fortunato

Documento firmato digitalmente
